

ELEZIONI REGIONALI DEL 24/02/2013 PROSPETTO DEI LIMITI DI SPESA (Art. 5 L. 23/02/1995 n° 43 come modif. da art. 9 L.R. n° 2 del 13/01/2005)

Circoscrizione	Cifra fissa (art.9 L.R. n° 2/2005)	N° Residenti (Censiti al 09/10/2011)	Ulteriore Cifra (N° Residenti x 0,03 €)	LIMITI DI SPESA		
				Importo massimo (1) (Col. B + Col. D)	Rivalutazione del 10% (2)	Rivalutazione del 30% (3)
A	B	C	D	E	F	G
CANDIDATURA SOLO LISTA REGIONALE	€ 50.000,00	==	==	€ 50.000,00	==	==
FROSINONE	€ 50.000,00	492.661	€ 14.779,83	€ 64.779,83	€ 71.257,81	€ 84.213,78
LATINA	€ 50.000,00	544.732	€ 16.341,96	€ 66.341,96	€ 72.976,16	€ 86.244,55
RIETI	€ 50.000,00	155.164	€ 4.654,92	€ 54.654,92	€ 60.120,41	€ 71.051,40
ROMA	€ 50.000,00	3.997.465	€ 119.923,95	€ 169.923,95	€ 186.916,35	€ 220.901,14
VITERBO	€ 50.000,00	312.864	€ 9.385,92	€ 59.385,92	€ 65.324,51	€ 77.201,70

(1) Art. 5 L. 43/95 modif. da art. 9 L.R. n°2 del 13/01/05: Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 50.000,00 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

(2) Art. 5 Legge 43/95: "Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%".

(3) Art. 5 Legge 43/95: "Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30%".